



# *Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio scolastico regionale per il Lazio

Direzione Generale

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la Legge n. 62 del 10 marzo 2000, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO l’art. 51, comma 10, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, che inserisce il comma 4 bis all’art. 1 della Legge n. 62 del 10 marzo 2000;
- VISTO il D.M. n. 267 del 29/11/2007, Regolamento recante Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 2, del D.L. 5/12/2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3/2/2006, n. 27;
- VISTO il D.M. n. 83 del 10/10/2008, Linee guida di attuazione del decreto 29 novembre 2007, n. 267 “Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento”;
- VISTO l’art. 4.7 del D.M. 83/2008, di cui alle premesse, che formalmente recita: “Per le classi iniziali e intermedie il gestore può chiedere all’Ufficio Scolastico Regionale, entro l’avvio dell’anno scolastico, l’autorizzazione allo sdoppiamento di classi dovuto a nuovi iscritti o a ripetenti che non possono essere integrati nelle classi esistenti”;
- VISTO l’art. 4.8 del D.M. 83/2008, di cui alle premesse, che formalmente recita: “Per le classi terminali della scuola secondaria superiore il gestore può chiedere, con adeguata motivazione, entro l’avvio dell’anno scolastico, l’autorizzazione al Direttore scolastico regionale per una sola classe collaterale qualora gli studenti neo iscritti non possano essere inseriti nelle classi esistenti”;
- VISTA la Legge. 107/2015, art. 1, comma 152;
- VISTA la nota dell’U.S.R. per il Lazio, prot. n. 38522 del 26/07/2023, relativa agli adempimenti in carico agli istituti scolastici paritari di ogni ordine e grado della



# *Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio scolastico regionale per il Lazio

Direzione Generale

regione Lazio, per l'avvio dell'a. s. 2023/24 e per l'autorizzazione allo sdoppiamento delle classi e/o al funzionamento di classi collaterali;

**RITENUTO** di dover autorizzare le richieste, corredate da idonea documentazione a supporto, pervenute all'Uff. II dell'U.S.R. per il Lazio, in riscontro alla nota, di cui alle premesse, relative allo sdoppiamento delle classi degli istituti paritari, scuole di infanzia, primarie, scuole secondarie di I e II grado nonché al funzionamento delle classi collaterali degli istituti paritari secondari di II grado, per consentire agli alunni iscritti di frequentare gli istituti scolastici scelti per l'a.s. 2023/2024.

## **D E C R E T A**

### **Art. 1**

Agli Istituti paritari secondari di II grado della regione Lazio, di cui all'allegato elenco, parte integrante del presente decreto, è riconosciuta l'autorizzazione allo sdoppiamento delle classi ed al funzionamento delle classi collaterali indicate nel suddetto elenco, per l'anno scolastico 2023/2024.

### **Art. 2**

L'Amministrazione Scolastica si riserva di effettuare gli accertamenti in ordine alla permanenza dei requisiti richiesti dalla L. n. 62/2000 e dalla L. n. 107/2015 alle scuole paritarie, nonché le verifiche in ordine alle modalità di erogazione del servizio scolastico, che deve connotarsi come servizio pubblico, rispondente alle norme generali dell'istruzione.

### **Art. 3**

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo del suddetto Decreto, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Anna Paola Sabatini

Funzionario estensore: dott.ssa Anna Maria Sgarra\_Uff. II

Allegato \_ elenco istituti paritari

All'Albo dell'U.S.R. per il Lazio

Agli AA.TT.PP. del Lazio